

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 445

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

col **Ministro dei lavori pubblici**

(RADICE)

col **Ministro dell'ambiente**

(MATTEOLI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994,
n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Attraverso operazioni di telerilevamento svolte sul territorio nazionale e successive valutazioni dimensionali, sono stati individuate oltre 700 dighe di altezza superiore a 10 metri e/o invaso superiore a 100.000 metri cubi per le quali non è stato approvato il progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e quindi delle norme tecniche emanate a tutela della pubblica incolumità. Altri invasi nella medesima situazione potrebbero essere sfuggiti al telerilevamento perchè vuoti all'atto dell'indagine.

Tali dighe, non sottoposte ad alcuna forma di controllo nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio, rappresentano evidentemente un intollerabile pericolo per la popolazione. Risulta pertanto indispensabile un provvedimento di urgenza per avviare la sanatoria delle opere che non risultano pericolose, ed il loro successivo controllo, nonchè lo svuotamento degli invasi per i quali non sia opportuno o possibile ricondurre le opere entro i limiti di sicurezza. Il provvedimento è ancora più necessario perchè il Servizio nazionale dighe del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è attribuito il compito di approvare i progetti delle dighe e di controllarne la costruzione e l'esercizio, ha una carenza di organico superiore al 95 per cento rispetto alle dotazioni per esso previste dalla legislazione vigente e non ha ancora potuto insediare nessuno dei previsti nove uffici periferici, non potendo in tali condizioni effettuare neppure il controllo delle dighe in regolare esercizio.

Peraltro le carenze di organico, complessivamente superiori al 60 per cento, riguardano anche gli altri Servizi tecnici nazionali, idrografico e mareografico, sismico e

geologico, l'attività dei quali è anch'essa strettamente connessa alla tutela della pubblica incolumità.

L'articolo 1 definisce le opere che devono essere sottoposte, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica del Servizio nazionale dighe, e chiarisce la procedura di approvazione. In particolare, in linea con quanto avviene negli altri paesi comunitari e al fine di favorire il decentramento amministrativo e migliorare l'efficacia dell'attività di controllo, i commi 2 e 3 modificano le caratteristiche delle dighe di competenza rispettivamente del Servizio nazionale dighe e della regione portandoli dai 10 metri di altezza e 100.000 metri cubi di invaso a 15 metri e 1.000.000 di metri cubi. È evidente che, sulla base della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Servizio nazionale dighe deve essere disponibile a fornire alle regioni il supporto tecnico richiesto.

L'articolo 2 prevede l'emanazione di un nuovo regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe al fine di aggiornare le norme attualmente in vigore che risalgono al 1959 e sono decisamente superate.

L'articolo 3 indica le modalità di attuazione della sanatoria delle dighe non autorizzate. È necessario precisare che le elevatissima complessità delle dighe come opere di ingegneria e dell'analisi delle problematiche connesse alla loro costruzione risulta esaltata nel caso di opere già realizzate, probabilmente senza l'intervento di progettisti qualificati o addirittura senza progetto. Il comma 6 prevede che, in attesa dell'approvazione in sanatoria, l'esercizio della diga «abusiva» sia consentito solo in presenza di una perizia giurata di un ingegnere esperto che attesti l'assenza di attuali situa-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni di pericolo per la popolazione. Il comma 9 consente al Servizio nazionale dighe di avvalersi, per l'espletamento delle attività di controllo, di soggetti pubblici e privati, nonché di tecnici attualmente in cassa integrazione con la procedura prevista per i «lavori socialmente utili».

L'articolo 4 indica le sanzioni relative alle inadempienze da parte dei titolari delle opere «abusive».

L'articolo 5 corregge, al comma 1, alcune norme inapplicabili del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e, al comma 2, definisce l'attività di collaborazione con il Servizio nazionale dighe che il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i propri uffici periferici, svolgerà nell'attuale fase di potenziamento del Servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, data entro la quale sono da ipotizzare l'avvenuto insediamento e l'operatività degli uffici periferici del Servizio medesimo.

Con l'articolo 6 si istituisce un apposito articolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione di quanto introitato nello svolgimento delle attività di istituto (convenzioni concluse con riferimento agli articoli 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e consulenze prestate ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera c) della medesima legge n. 183 del 1989) ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 42, per consentirne il reimpiego direttamente da parte del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

L'articolo 7, comma 1, prevede che entro dodici mesi siano insediati gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe. Si ribadisce che ad oggi nessuno dei nove uffici previsti fino dal 1991 è stato ancora insediato.

Il comma 2 rafforza una norma già presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991 dimostratasi sostanzialmente inefficace, tendente ad assicurare il reperimento di personale da altre amministrazioni ed enti per le urgenti necessità di Servizi tecnici nazionali, la cui operatività è da ritenersi assolutamente prioritaria in particolare per gli aspetti connessi alla tutela della pubblica incolumità. Il comma ha come finalità secondaria anche quella di contribuire alla eliminazione delle duplicazioni di competenze ed ad una più razionale utilizzazione del personale nell'ambito della pubblica amministrazione.

Il comma 3 prevede l'assunzione, limitata ad un massimo di 5 anni, di 50 laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle materia di competenza dei Servizi tecnici nazionali: tale norma comporta enorme beneficio per i Servizi anche in quanto comporta l'immissione nei servizi delle più aggiornate metodologie tecniche e scientifiche attraverso giovani ricercatori per la formazione dei quali peraltro lo Stato ha già impegnato notevoli risorse. I ricercatori inoltre potranno applicare sul campo, attraverso lo svolgimento di un'attività di «servizio», le conoscenze acquisite in tanti anni di studio e sperimentazione.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 3, comma 9

La norma consente di effettuare immediati controlli sulle dighe «abusive» e, nel triennio, sulle dighe autorizzate, a cominciare da quelle più vecchie.

Ipotizzando 200 controlli all'anno e considerando che le convenzioni comportino un importo medio per il controllo di ogni manufatto di lire 15.000.000, oltre a lire 3.300.000 per IVA e spese di registrazione il totale del finanziamento per i controlli risulta

$$200 \times (15.000.000 + 3.300.000) = 3.660.000.000$$

Una somma di lire 340.000.000 sarà invece necessaria per la qualificazione del personale, in particolare per il personale in cassa integrazione (utilizzando la procedura per i «lavori socialmente utili»).

Il totale del finanziamento ammonta pertanto a lire

$$3.660.000.000 + 340.000.000 = 4.000.000.000$$

Articolo 7, comma 2

La disposizione in questione, posto che il trattamento economico del personale collocato in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali continua ad essere corrisposto dalle Amministrazioni di appartenenza, consente di attribuire solamente il trattamento economico accessorio.

1) *Indennità della Pres. Cons. Min.*

q.f.	unità		ind. lorda mensile
IX q.f.	20	×	664.000 = 13.280.000
VIII q.f.	30	×	586.000 = 17.580.000
VII q.f.	30	×	547.000 = 16.410.000
VI q.f.	20	×	468.000 = 9.360.000
			TOTALE MENSILE = 56.630.000
			TOTALE ANNUO = 56.630.000 × 11 = 622.930.000

2) *Straordinario*

q.f.	unità		media ore	costo lordo ora	
IX q.f.	20	×	40 =	20.585	= 16.468.000
VIII q.f.	30	×	40 =	18.770	= 22.524.000
VII q.f.	30	×	40 =	17.178	= 20.613.000
VI q.f.	20	×	40 =	15.751	= 12.600.000
					TOTALE MENSILE = 72.200.000
					TOTALE ANNUO = 72.200.000 × 11 = 794.200.000

3) *Missioni*

Totale medio annuo giornate di missione per 100 unità di personale = 1.500.

Costo lordo medio giornate di missione = 388.000.

Totale costo missioni = $388.000 \times 1.500 = 582.000.000$.

TOTALE GENERALE

$622.930.000 + 794.200.000 + 582.000.000 = 2.000.000.000$.

Articolo 7, comma 3

(Assunzione a contratto di n. 50 laureati)

L'assunzione di un numero non superiore di 50 unità di personale che abbia conseguito il dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali comporta un onere complessivo annuo di lire 1.500 milioni, tenuto conto che la retribuzione annua lorda per ciascun contrattista è valutata in lire 30.000.000:

retribuzione annua media lorda = L. 30.000.000;

numero massimo di contratti = 50;

spesa totale $30.000.000 \times L. 1.500.000.000$.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107 e 14 aprile 1994, n. 237.

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994.

Misure urgenti in materia di dighe

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe, salvo deroghe da parte del Servizio nazionale dighe nei casi di limitata importanza sotto il profilo dimensionale e tecnico-costruttivo. Il provvedimento può essere emanato, nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni, fatti salvi i controlli successivi in ordine all'osservanza delle medesime prescrizioni. Sono escluse tutte le opere

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il Servizio nazionale dighe provvede alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 15 metri. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

- a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;
- b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;
- c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;
- e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;
- f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità;
- g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;
- h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;
- i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;
- l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Articolo 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma di un ingegnere iscritto all'albo professionale, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, oltre che dell'ingegnere progettista, anche degli eventuali consulenti, iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali impiegati e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e connesse, nonché una valutazione sulle condizioni di sicurezza delle sponde dell'invaso. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonchè, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonchè delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate negli anni 1993 e 1994 possono esserlo nell'anno successivo. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 5.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria volontà di procedere allo svuotamento dell'invaso ovvero alla demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a

chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

Articolo 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera *a*), ed il comma 4. Al comma 3, lettera *a*), dello stesso articolo sono altresì soppresses le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: «, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna» e le parole: «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.».

Articolo 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di

pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42 - Servizi tecnici nazionali.

Articolo 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.

3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1998, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, un numero non superiore a 50 unità di personale che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali. Il relativo onere è valutato in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dei commi 2 e 3, valutato in lire 3.500.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - BIONDI - DINI - PAGLIA-
RINI - RADICE - MATTEOLI - URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI